

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 701-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro delle Finanze**

e col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1964

---

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1965

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Venezuela con Annesso e Scambi di Note, concluso a Caracas il 4 luglio 1962

---

ONOREVOLI SENATORI. — La Repubblica Italiana e la Repubblica venezuelana hanno, entrambe, aderito alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale. Questa convenzione, diretta a promuovere, anche nel campo dei trasporti aerei internazionali, quella cooperazione tra le Nazioni e i popoli che è ragione di sviluppo tecnico, di progresso civile, di amicizia e di pace, regola, sulla base dei principii generali che ne costituiscono la premessa, tutta la materia del sorvolo del territorio degli Stati contraenti, della nazionalità degli aeromobili, delle misure atte a facilitare la navigazione aerea, delle condizioni alle quali essa deve sottostare e istituisce una organizzazione, denominata Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, composta di un'Assemblea, di un Consiglio e di altri organi.

Nell'ambito della Convenzione di Chicago, l'Italia ha concluso accordi con vari Stati ad essa aderenti.

L'Accordo sottoposto, col disegno di legge in esame, alla ratifica del Parlamento, riguarda i trasporti aerei tra l'Italia e il Venezuela ed è stato concluso il 4 luglio 1962 a Caracas. Sono allegati all'Accordo un Annesso e Scambi di Note.

Essenziale nell'Accordo è l'articolo III, nel quale viene dichiarato diritto primordiale e fondamentale per entrambe le Parti contraenti l'esercizio del traffico aereo tra i rispettivi territori. Vengono, pertanto, da un lato e dall'altro istituiti servizi aerei, denominati « Servizi convenuti ».

Ciascuna delle Parti designa, per esercitare il trasporto aereo nelle rotte specificate, una impresa la quale deve essere in grado di adempiere alle leggi e ai regolamenti che regolano il trasporto aereo, deve darne, a richiesta la dimostrazione e può essere soggetta a revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dall'Accordo.

Agevolazioni fiscali di varia natura sono contemplate a favore dell'una Parte contraente e dell'altra.

Le Parti sono tenute ad osservare le leggi, i regolamenti e tutte le disposizioni che regolano l'entrata, l'uscita e la presenza degli

aeromobili impiegati nella navigazione internazionale e quelli relativi ai passeggeri, equipaggi e merci trasportati su detti aeromobili.

Modifiche parziali possono essere introdotte nell'Accordo o nell'Annesso, a richiesta di una delle Parti contraenti, previa negoziazione o scambi di vedute per via diplomatica e mediante scambi di note per la stessa via.

Le controversie, dopo essere state oggetto di consultazioni dirette tra le imprese interessate, fra le Autorità aeronautiche o, infine, fra i due Governi ai fini di un'amichevole composizione, saranno sottoposte ai mezzi di regolamento pacifico riconosciuti dal diritto internazionale.

L'Accordo non ha una durata fissa.

Ciascuna delle Parti, in qualsiasi momento, potrà comunicare all'altra l'intenzione di denunciarlo, mediante notificazione ad essa e al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale, innanzi menzionato. La cessazione dell'Accordo avverrà decorsi sei mesi da detta notificazione.

L'Annesso contiene norme particolari relative all'esecuzione dell'Accordo. Da sottolineare in esso è la norma per la quale le tariffe devono essere fissate in misura ragionevole, tenendo conto della economia di esercizio, di un ragionevole profitto e delle tariffe applicate da altre imprese sulla stessa rotta. Esse non possono essere inferiori a quelle applicate dall'altra Parte contraente in servizi locali o regionali, nel settore corrispondente della rotta.

La Tabella delle rotte, anch'essa annessa all'Accordo, stabilisce che le rotte italiane, partendo dall'Italia, via Lisbona e Santa Maria delle Azorre, vanno fino a Caracas e viceversa, mentre le rotte venezuelane, partendo dal Venezuela, via Santa Maria delle Azorre, Lisbona e Madrid, giungono fino a Roma.

La 3<sup>a</sup> Commissione del Senato, considerata la conformità dell'Accordo e dell'Annesso alle norme generali della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944; ritenuta la indubbia utilità dello sviluppo dei rapporti aerei tra l'Italia e un Paese sud-americano, nei confronti del quale le relazioni sono

ottime, i flussi emigratori italiani sono continui e occorre anche accrescere le relazioni commerciali e culturali; considerato che l'Accordo in esame si pone nel quadro di tutta la politica italiana verso gli Stati dell'America Latina, sottosviluppati o non, allo scopo della intensificazione dei rapporti eco-

nomici, sociali ed umani secondo i fini e i principi accolti nello Statuto delle Nazioni Unite, si è espressa favorevolmente all'approvazione del disegno di legge e ne chiede l'approvazione dell'Assemblea.

JANNUZZI, *relatore*

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Venezuela con Annesso e Scambi di Note, concluso a Caracas il 4 luglio 1962.

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XV dell'Accordo stesso.